

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

DECRETO DIRIGENZIALE

"Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3".

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 9 della Legge 11 gennaio 2018 n. 2 che prevede disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31/01/2018, che modifica gli articoli 61 e 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del Codice della Strada (di seguito CdS), e che, oltre alle strutture portasci o portabagagli, introduce anche l'applicazione di portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente o anteriormente sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3":

Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, recepita con il decreto interministeriale del 6 Aprile 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 Maggio 1998, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;

Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto ministeriale 12 settembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 Novembre 2003, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio, in base alla quale la lunghezza massima di 13,50 m per autobus a due assi e la lunghezza massima di 15,00 m per autobus con più di due assi non può essere superata, anche qualora siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i portasci;

Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto ministeriale 6 aprile 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2017, di modifica della direttiva 96/53/CE, che prevede, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;

Visto il Decreto 13 marzo 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 65 del 19 marzo 1997 che determina le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea;

Sentito il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 9 della Legge 11 gennaio 2018 n. 2 e di disciplinare l'applicazione di tali strutture portabiciclette nell'ambito della circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori e degli utenti della strada;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Ritenuto opportuno rendere omogenee le disposizioni relative alle strutture amovibili portasci, portabagagli o portabiciclette, applicate a sbalzo sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3";

DECRETA

Art. 1

(Struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato del veicolo stesso)

È ammessa l'installazione di una struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, alle seguenti condizioni:

- 1.1 lunghezza: non superiore a 1,20m comprensiva delle cose trasportate (biciclette installate perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'articolo 61 del CdS e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni;
- 1.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35m;
- 1.3. altezza: non superiore a 2,50m;
- 1.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonché la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino;
- 1.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura amovibile devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti, in quanto a numero, genere e tipo, a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura;



DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

- 1.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire il corretto utilizzo della struttura portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura portabiciclette può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo;
- 1.7. le strutture portabiciclette ed il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore ed i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilate al carico sporgente e, pertanto, dovranno essere indicate con l'apposito segnale di cui all'art. 164, comma 6, del CdS e all'articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- 1.8. l'installazione della struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi indicati ai sopracitati punti 1.5 e 1.6, comporta la visita e prova da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile (di seguito U.M.C.), ai sensi dell' art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà.

Art. 2

(Struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso)

È ammessa l'installazione di una struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso alle seguenti condizioni:

- 2.1. *lunghezza*: non superiore a 1,20m comprensiva delle cose trasportate (bagagli, sci, biciclette installate perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'articolo 61 del CdS e dai regolamenti UE relative a masse e dimensioni;
- 2.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il limite di 2,35m;
- 2.3. altezza: non superiore a 2,50m;
- 2.4. *massa*: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonché la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può



AND CONTRACTOR OF ENGLISH SOUTH OF ENGLI

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicati dal costruttore del veicolo;

- 2.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo, quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art.164 del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura;
- 2.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire l'utilizzo della struttura portasci o portabagagli o portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo;
- 2.7. le strutture portasci, portabagagli o portabiciclette ed il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilati al carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate con apposito segnale di cui all'art. 164 del CdS e all'articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- 2.8. l'installazione della struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso, nei casi di cui ai sopracitati punti 2.5 e 2.6, comporta visita e prova da parte degli U.M.C., ai sensi dell' art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà.

Art. 3

(Struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore del veicolo)

È ammessa l'installazione di una struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore del veicolo stesso alle seguenti condizioni:



DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

- 3.1. *lunghezza*: non superiore a 0,80m dalla sagoma propria del veicolo comprensiva delle biciclette installate, nel rispetto dei limiti massimi di sagoma dei veicoli indicati dall'articolo 61 del CdS e dai regolamenti UE relativi a masse e dimensioni;
- 3.2. larghezza: non superiore a 2,00m comprensiva delle biciclette installate;
- 3.3. struttura e biciclette non devono interferire con i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva del veicolo, con il sistema di avviso di deviazione della corsia, con il dispositivo avanzato di frenatura d'emergenza e con la visibilità del conducente;
- 3.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicati dal costruttore del veicolo;
- 3.5. le strutture portabiciclette, applicate anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo devono essere sottoposte a visita e prova da parte degli UU.M.C., ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprietà.

Le verifiche e prove da effettuare per ogni veicolo sono:

- a) verifica delle masse, come indicato al punto 3.4, considerando la massa del dispositivo portabiciclette, comprensivo degli attacchi, aumentata della massa di carico prevista in 15 Kg per ogni bicicletta installabile;
- b) verifica della visibilità anteriore del conducente: la struttura portabiciclette comprensiva del carico non deve arrecare limitazioni alla visibilità anteriore del conducente rispetto alla configurazione dello stesso veicolo senza la struttura. Il campo di visibilità che deve essere assicurato è quello indicato al punto 15.2.4.6 del Regolamento UNECE 46/06. In particolare, la prescrizione si intende ottemperata qualora venga rispettato il criterio fissato al punto 15.2.4.6.2 computando i 300 mm anteriori dal punto più avanzato della struttura portabiciclette. Se tale criterio non risulta rispettato, è necessario che il veicolo sia dotato di specchio frontale della classe VI e venga verificato il campo visivo di cui al punto 15.2.4.6.1 con la precisazione che il piano verticale trasversale di cui alla lettera b) venga posto 2m davanti al piano trasversale verticale, di cui alla lettera a), avendo come riferimento il punto più esterno della struttura portabiciclette anziché della cabina;
- c) rispetto degli angoli di visibilità dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e della targa. Non è consentito lo spostamento o la replica degli stessi nel caso di ostruzione anche parziale della loro visibilità ed efficacia illuminante;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

- d) rispetto della non interferenza della struttura e del relativo carico come indicato al punto 3.3 con i dispositivi di avviso di deviazione di corsia e di frenatura d'emergenza, se presenti sul veicolo. Non è consentita, per tali dispositivi, alcuna modifica;
- e) rispetto della fascia di ingombro del veicolo, tenendo conto che lo sbalzo anteriore potrà essere allungato di non oltre 80cm dalla sagoma propria del mezzo e lo sbalzo posteriore di 120cm al massimo, in caso di applicazione della struttura anche posteriormente.

Art. 4

(Disposizioni comuni)

- 4.1. La responsabilità della sistemazione delle strutture poste a sbalzo portasci o portabagagli o portabiciclette è regolata dall'art. 164 del CdS.
- 4.2. Il Costruttore della struttura portabiciclette deve rilasciare idonea certificazione di idoneità all'impiego, oltre ad apposito manuale con le prescrizioni d'installazione e d'uso.

Art. 5

(Disposizioni finali)

Il Decreto 13 marzo 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.65 del 19 marzo 1997 recante "Determinazione delle caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea", è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il Direttore Generale ing. Pasquale D'Anzi





Direz.Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S. Prot.: 0031235 del 08/09/2023 Uscita Cod. Amm. m it

AGO: RMPAC4

Fasc: Capo III VEICOLI A MOTORE E ORO RIMORCHI

Data: 08/09/2023 17:54:16

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER

LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE

E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI

LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA

PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI

SEDE

Per opportuna conoscenza si trasmette la circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale si forniscono disposizioni riguardanti l'installazione delle strutture portasci e portabiciclette nella parte posteriore dei veicoli della categoria M1 (autovetture).



Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per quanto di interesse, si sottolinea che l'installazione delle predette strutture che non produca ostruzione, anche parziale, della targa posteriore o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, non comporta alcuna formalità salvo la segnalazione della sporgenza posteriore attraverso l'apposito pannello quadrangolare.

Nell'ipotesi in cui, invece, le strutture producano ostruzione, il MIT ha previsto che i dati della targa devono essere duplicati utilizzando la targa ripetitrice da applicarsi sulla struttura stessa con le modalità previste per i carrelli appendice. Allo stesso modo, in caso di ostruzione dei dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva, devono essere installati sulla struttura dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, occultando i dispositivi originali. In questi casi diventa obbligatoria la visita e prova presso la Motorizzazione con annotazione sulla carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 cds, ma non c'è l'obbligo di segnalare la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare.

Per gli aspetti sanzionatori, si ritiene possano concretizzarsi le seguenti situazioni:

- in caso di installazione della struttura che non comporta ostruzione, neanche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare, si configura la violazione di cui all'art. 164, commi 6 e 8 cds;
- in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la violazione di cui all'art. 78, commi 3 e 4 cds, con ritiro del documento di circolazione;
- in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ed avendo sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione:
 - o per mancanza della targa ripetitrice sulla struttura, si configura la violazione di cui all'art. 100, commi 4, 11 e 15 cds, con fermo amministrativo del veicolo o confisca in casi di reiterazione;
 - o per il mancato occultamento dei dispositivi originali, si configura la violazione di cui all'art. 79 cds.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.







DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 3

Alle Direzioni Generali Territoriali

Loro Sedi

Al C.S.R.P.A.D.

Roma

Ai C.P.A.

Loro Sedi

Agli UMC

Loro Sedi

All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento

Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture

Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige

Ripartizione 38 Traffico e Trasporti

Bolzano

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto

Trieste

Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta

<u>Aosta</u>

e, p.c. Al Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

PEC: dipps012.0000@pecps.interno.it

All'ANFIA

Torino

All'UNRAE

Roma

Oggetto: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

In seguito all'emanazione del Decreto Dirigenziale n. 277 del 06.07.2023, pubblicato nella G.U. n. 183 del 07.08.2023, relativo alla "determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea di categoria M2 e



DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 3

M3", si rende opportuno rivedere le disposizioni già emanate con le circolari n. B103 del 27.11.1998 e B041 del 6.05.1999, anche per i veicoli di categoria M1 per quanto riguarda le strutture portasci e portabiciclette.

Le circolari sopracitate richiamano la Direttiva n. 79/488/CEE, ad oggi sostituita dal regolamento UNECE 26, "disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne", normativa in base alla quale le strutture portascì possono essere omologate quali entità tecniche indipendenti, destinate ai veicoli della categoria M1.

Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso, al pari dei portascì che, però, sono omologati come entità tecniche.

Premesso quanto sopra, si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portascì e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo.

È ammessa l'installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni:

- lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni;
- larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35m;
 - altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m.

Si fa presente che le strutture amovibili portascì e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa.

Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino.



DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 3

In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura.

In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo.

L'installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell' art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.

Si fa presente, infine, che le strutture portascì e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l'apposito segnale di cui all'art. 164 comma 6 del CdS e all'articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Ricade, in ogni caso, nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l'applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all'art. 56, comma 2 -+ lett. f) e comma 4, del CdS.

È consentito che le strutture in esame, portascì e portabiciclette, siano applicate sul tetto degli autoveicoli secondo le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo, senza l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.



DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 3

La sistemazione delle attrezzature trasportate così come il rispetto delle norme del CdS in merito a masse massime e dimensioni consentite ricadono sulla responsabilità del conducente.

È ammessa l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan.

L'eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan.

Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un'officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell'art 78 del CdS da parte dell'U.M.C.

Le circolari B 103 del 27 novembre 1998 e B 041 del 06 maggio 1999 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare sono abrogate.

Il Direttore Generale ing. Pasquale D'Anzi

Digitally signed by D'ANZI PASQUALE C=IT O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

5/9/2023 PS

GDD/CC



DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 3

Alle Direzioni Generali Territoriali

AI C.S.R.P.A.D.

Loro Sedi

Roma

Ai C.P.A.

Loro Sedi

Agli UMC

Loro Sedi

All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento

Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture

Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige

Ripartizione 38 Traffico e Trasporti

Bolzano

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto

Trieste

Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta

Aosta

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

PEC: dipps012.0000@pecps.interno.it

All'ANFIA

Torino

All'UNRAE

Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 "Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1".

Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito ad alcuni aspetti applicativi della circolare prot. n. 25981 del 06.09.2023 da parte di Associazioni di categoria, UMC e singoli cittadini. La presente nota ha quindi l'obiettivo di riscontrare le suddette richieste e di fornire, al contempo, un riferimento operativo e funzionale univoco.

È utile premettere che il provvedimento che si commenta amplia significativamente la possibilità di trasporto delle biciclette e degli sci sui veicoli di categoria M1 e, in alcuni casi, rende possibile quanto in precedenza non previsto e quindi vietato.



DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 3

Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU)

A seguito all'installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l'applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l'aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario.

Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU.

In quest'ultimo caso, l'UMC rilascerà il duplicato della CC/DU del veicolo inserendo, nelle righe descrittive, la dicitura "installabile struttura portabiciclette marca...tipo...". (Marca e tipo sono individuate sulla struttura amovibile secondo le modalità stabilite dal costruttore (ad esempio, su targhetta o mediante punzonatura)). L'omissione dell'aggiornamento della CC/DU comporta le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

Larghezza della struttura amovibile

La circolare in oggetto dispone, sull'argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35m.

Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: "pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo".

<u>Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all'atto dell'inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura</u>

Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all'atto dell'inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto <u>qualora sia consentito</u> <u>dalle caratteristiche costruttive del veicolo</u> e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta.



DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 3

Installazione fin dall'origine in sede di omologazione di strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan

In detto ambito si chiarisce che le strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan possono essere destinate al trasporto dei velocipedi a due ruote (biciclette a due ruote) e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) ed L3e (motocicli) come definiti nel Regolamento UE 168/2014, nel rispetto dei limiti di carico della struttura applicata e dei limiti di peso massimi del veicolo.

Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26

Ai sensi del vigente Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. si definisce "entità tecnica indipendente":

"un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è <u>soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II</u>, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente".

Orbene, l'allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l'omologazione di una "entità tecnica indipendente" che possa essere destinata a far parte di un veicolo.

Ne consegue che la circolare prot. n. 69402/08/03 del 2.09.2008 è superata dall'attuale disciplina e conseguentemente abrogata.

Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall'estero e circolanti in qualsiasi stato dell'Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale.

Il Direttore Generale ing. Pasquale D'Anzi

PS GDD

